

## MOZIONE

Oggetto: per impegnare il Comune di Firenze al recepimento della nuova Legge Regionale in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi esuli dall'Istria e dalla Dalmazia.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che nella seduta consiliare del 27.10.2005 il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato con unanimità di voto la Proposta di Legge n. 30, contenente “*Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi)*” e prossima si palesa l'entrata in vigore della nuova disciplina;
- Premesso che la nuova Legge Regionale pone irrevocabilmente fine all'ingiustizia perpetrata per lunghi anni ai danni della comunità toscana e fiorentina dei connazionali esuli dalle terre d'Istria e Dalmazia e da tutte le ex colonie d'Italia poiché finalmente è statuito il diritto dei profughi italiani assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 17 della L. 137/1952 e dell'art. 34 della L. 63/1981 (cd. profughi riservisti) a fruire delle condizioni di miglior favore indicate dal comma 24 dell'articolo unico della L. 560/1993 nell'acquisto delle abitazioni loro assegnate;
- Rilevato che il Comune di Firenze ha sempre negato ai profughi italiani questo diritto originariamente loro riconosciuto dalla legge nazionale, e che CASA S.p.A - argomentando sulla base di presunte difficoltà interpretative delle leggi statali vigenti in materia - ha di fatto sospeso tutti i procedimenti di cessione in proprietà di alloggi E.R.P. avviati su istanza di profughi riservisti e contemplanti espressa richiesta di applicazione del prezzo di miglior favore di cui alla Legge 560/1993;
- Considerato che adesso gli Enti Locali sono obbligati a dare esecuzione alle nuove regole alienando gli immobili ai profughi al prezzo di miglior favore;
- Ricordato che con la delibera n. 8 adottata il 10.01.2006 la Giunta Comunale ha invitato gli uffici comunali a “soppressedere” dal dare esecuzione alla legge L. 560/93;
- Vista la sentenza del tribunale di Firenze n. 3133/2010 del 25 settembre 2012 in base alla quale il Comune di Firenze è tenuto a vendere immediatamente gli alloggi ai profughi secondo le condizioni previste dalla L.R.Toscana n.59/2005

### INVITA IL SINDACO

- 1) A disporre che l'Amministrazione Comunale, anche attraverso CASA S.p.A., ovvero CASA S.p.A. direttamente, diano immediato corso alle procedure di alienazione sospese, cedendo subito gli alloggi ai profughi che abbiano già presentato istanza con richiesta di applicazione del prezzo di miglior favore previsto dalla L. 560/1993;

2) A disporre che il Comune di Firenze anche attraverso CASA S.p.A., ovvero CASA S.p.A. direttamente, assumano immediatamente ogni più opportuno e necessario provvedimento affinché venga garantita parità di trattamento e condizioni a tutti i profughi, intervenendo con atti concreti sulle vendite già definite a favore dei connazionali esuli e dunque provvedendo alla immediata restituzione delle somme indebitamente percepite oltre il corrispettivo dovuto in forza delle disposizioni ex art. 1 comma 24 L. 560/1993;

4) A prevedere infine che il Comune di Firenze anche attraverso CASA S.p.A., ovvero CASA S.p.A. direttamente, procedano con assoluta celerità ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti di tutti i profughi imposti e disciplinati dalla nuova legge regionale, nonché - profittando di tale occasione - che gli Enti chiariscano le posizioni di tutti i profughi indicando espressamente e segnatamente i loro diritti/facoltà e distinguendo tra le diverse situazioni di a) chi ha già acquistato versando un prezzo diverso da quello ex art. 1 comma 24 L. 560/1993; b) chi ha già presentato domanda d'acquisto senza esprimere richiesta formale di applicazione del prezzo di miglior favore; c) chi ha già presentato domanda d'acquisto con espressa richiesta di applicazione del prezzo di miglior favore e d) chi ancora non ha presentato la domanda di cessione in proprietà.

5) A ritirare la delibera n.8/2006 adottata dalla Giunta Municipale.

Marco Stella

Firenze, 15 ottobre 2012